

ULTERIORI INTERVENTI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE

1. **OBBLIGHI DA PARTE DEI PRODUTTORI RELATIVI ALLA DELIBERA 421/2014/R/EEL DELL' AEEGSI**
2. **OBBLIGHI DA PARTE DEI DISTRIBUTTORI SOTTESI RELATIVI ALLA DELIBERA 421/2014/R/EEL DELL' AEEGSI**

Ad 1+2) Con la Deliberazione del 7 AGOSTO 2014 n. 421/2014/R/EEL "ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE" , l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in breve AEEGSI ha approvato una nuova versione dell'Allegato A72 del Codice di rete di Terna, relativo alla "**Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)**". Troverà applicazione a decorrere dall'1 settembre 2015, in sostituzione della precedente versione approvata con la deliberazione 344/2012/R/EEL.

La delibera del 7 AGOSTO 2014 n. 421/2014/R/EEL prescrive la necessità di implementare dei sistemi atti a consentire il tele distacco nel caso di impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'1 gennaio 2013.

I produttori sono tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'1 gennaio 2013, alle prescrizioni di cui al **Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III**, entro il 31 gennaio 2016, oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

ASM Bressanone SpA trasmetterà apposita informativa personalizzata a ciascun produttore coinvolto dal presente provvedimento e connesso alla rete di ASM Bressanone SpA mediante comunicazione per posta elettronica certificata (PEC).

A seguito dell'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione alle prescrizioni sopra descritte, il produttore è tenuto a sottoscrivere il modello del regolamento di esercizio vigente ed ad inoltrarlo all' indirizzo PEC di ASM Bressanone SpA asmb@pec.swb-asmb.it, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il tele distacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III.

Il modello del regolamento di esercizio sarà disponibile a breve in questa sezione del sito

mentre le modalità di trasmissione a ASM Bressanone SpA dell' avvenuto adeguamento ai sensi della deliberazione 421/2014/R/EEL saranno trasmesse ai produttori interessati mediante comunicazione per posta elettronica certificata (PEC) sopra menzionata.

A seguito del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente, ASM Bressanone SpA verifica tempestivamente (e comunque entro due mesi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione o entro il 30 settembre 2015 qualora successivo a tale data di ricevimento), l'effettiva installazione dei sistemi atti a consentire il tele distacco da remoto nonché il loro corretto funzionamento. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.

I produttori che inviano a ASM Bressanone SpA entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:

- a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
 - b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia.
 - c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.
- Qualora non già inviata, la dichiarazione di adeguatezza dovrà essere trasmessa altresì all' indirizzo PEC di ASM Bressanone SpA asmb@pec.swb-asmb.it. Il premio sarà erogato da ASM Bressanone SpA entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo nei casi previsti, abbiano avuto esito positivo.

I produttori che inviano a ASM Bressanone SpA nel periodo compreso tra l'1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, alla metà dei premi di cui al comma 2.6. Qualora non già inviata, la dichiarazione di adeguatezza dovrà essere trasmessa altresì all' indirizzo PEC di ASM Bressanone SpA asmb@pec.swb-asmb.it.

Il premio sarà erogato da ASM Bressanone SpA entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo nei casi previsti, abbiano avuto esito positivo.

ASM Bressanone SpA trasmetterà a Terna S.p.A., per il tramite del sistema GAUDÌ e secondo modalità dalla medesima definite, l'informazione relativa all'avvenuto adeguamento dei singoli impianti di produzione adeguati.

Nel corso della vita utile di un impianto di produzione di energia elettrica per il quale trovano applicazione, anche a seguito del presente provvedimento, le prescrizioni di cui al **Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III**, ASM Bressanone SpA verifica, con la periodicità prevista dal medesimo Allegato M, il corretto funzionamento dei sistemi installati dai produttori atti a consentire il tele distacco da remoto. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.

Nei casi in cui:

- la verifica effettuata da ASM Bressanone SpA abbia avuto esito negativo;
- il produttore, nonostante il sollecito da parte di ASM Bressanone SpA, non adegui i propri impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste dal presente provvedimento, ASM Bressanone SpA ne dà comunicazione al GSE e al produttore il GSE sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione. Il produttore dà comunicazione dell'avvenuto adeguamento a ASM Bressanone SpA ed al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00.

ASM Bressanone SpA, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione effettua le verifiche descritte nei precedenti paragrafi, dando comunicazione degli esiti al produttore ed al GSE. Qualora l'esito della verifica sia positivo, la sospensione dell'erogazione degli incentivi cessa i propri effetti. Nei casi di impianti di produzione di energia elettrica che non beneficiano di incentivi, l'Autorità valuterà gli interventi da assumere in caso di inadempimento agli obblighi previsti ai sensi del presente provvedimento.

I valori di premio sopra evidenziati, sono da intendersi come valori minimi riconosciuti e potranno essere in seguito aggiornati dall'Autorità

Ad2) Le imprese distributrici sottese, provvedono tempestivamente a dare informazione in merito a quanto previsto dal presente provvedimento tramite il proprio sito internet e i relativi portali qualora disponibili;

Le imprese distributrici sottese, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al paragrafo 5, trasmettono ad ASM Bressanone SpA le medesime comunicazioni all'indirizzo PEC di ASM Bressanone SpA asmb@pec.swb-asmb.it.